COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 871

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 871

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

VALIANTE: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (2470) 871

PRESIDENTE 871, 872, 874

MARTUSCELLI, *Relatore* 873

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 871

PELLEGRINO 872

Votazione segreta:

PRESIDENTE 874

La seduta comincia alle 12,40.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cavallaro Francesco è in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE: Comunico che per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Guidi, Lucifredi e Sforza sono rispettivamente sostituiti dai deputati Mariconda, De Mita e Bernetic.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valiante: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (2470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Valiante « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1045, agli scrutini indetti per l'anno 1964 ».

Ricordo che nella scorsa seduta si era verificata una diversità di opinioni su un emendamento presentato dai deputati Pellegrino e Cacciatore cui il deputato Valiante, che sostituiva il relatore Martuscelli, si era dichiarato favorevole.

Riprendiamo ora la discussione. Il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo fa presente di nutrire alcune perplessità in merito all'emendamento del deputato Pellegrino che tende ad

estendere le disposizioni della legge 1405 anche agli scrutini del 1965 e, pur rimettendosi alla Commissione, esprime su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo unico del disegno di legge è stato presentato un solo emendamento, precisamente quello dei deputati Pellegrino e Cacciatore tendente ad inserire, dopo le parole « per l'anno 1964 » le parole « e 1965 ».

PELLEGRINO. Vorrei fare una breve dichiarazione. A nome del gruppo comunista ho presentato questo emendamento in quanto riteniamo che esso risponda ad un preciso concetto di giustizia dato che tende a porre i magistrati che partecipano agli scrutini del 1965, ove venga approvata la proposta Valiante, sullo stesso piano di coloro che hanno partecipato agli scrutini del 1964.

Devo, inoltre, ricordare che le difficoltà interpretative nate con la legge del 1963, n. 1, non sono state affatto risolte dalla legge del 1964, n. 1405, in quanto questa afferma che « le commissioni di scrutinio per le promozioni in corte di appello e in corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti nell'indicazioni del lavoro giudiziario all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio comunica la riscontrata irregolarità al candidato il quale nel termine perentorio di 30 giorni deve considerare le necessarie modifiche per uniformarsi alle disposizioni di legge ».

In sostanza, quindi, la legge del 1964 non stabilisce quali sono i lavori giudiziari che debbono essere ritenuti titoli validi per la partecipazione agli scrutini, limitandosi a stabilire la necessità di una sanatoria per quelli, indeterminati, non validi.

Quindi, indipendentemente dal fatto che questa legge non è pervenuta agli uffici giudiziari in tempo utile per essere conosciuta dagli interessanti ma, anche se ciò si fosse verificato, i magistrati che hanno partecipato agli scrutini del 1965 si sarebbero egualmente trovati nelle stesse condizioni di quelli che parteciparono agli scrutini del 1962, del 1963 e del 1964.

Vorrei, inoltre, aggiungere alcune note illustrative che credo possano essere utili ai colleghi.

Le disposizioni della legge che contengono la locuzione « lavori giudiziari redatti » nei trimestri sorteggiati (anziché la locuzione « sentenze depositate » negli stessi termini) sono di per sé di incerto significato, perché il momento della « redazione » è concettualmente intermedio fra la decisione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale.

L'interpretazione costantemente adottata nella prassi è stata, perciò, quella del riferimento alternativo tanto alla data della decisione quanto a quella della pubblicazione, nel senso di ritenere ammissibili sia i lavori deliberati nel trimestre, sia quelli in esso pubblicati.

Tale interpretazione, che trae fondamento dalla locuzione « lavori giudiziari » e dalla *ratio* della norma, che li identifica con le manifestazioni delle attività intellettive del magistrato, prescindendo dagli attributi formali, che dipendono da ulteriori attività di autenticazione, estranee all'attività propria della formazione e manifestazione del giudizio, è sorretta, *tota lege perspecta*, dai principi cui si uniforma il vigente codice di rito, secondo il quale la formazione della *ratio decidendi*, la decisione, la redazione e la sottoscrizione del dispositivo avvengono proprio nel momento della deliberazione (articolo 278 codice di procedura civile). Sin da questo momento, infatti, il provvedimento giudiziario è dalla legge considerato esistente nel suo contenuto, anche documentale.

Per contro, la circolare del 7 febbraio 1963, n. 1821 introdusse per il più recente dei trimestri, la limitazione della esclusiva rilevanza della data di pubblicazione, ferma restando la rilevanza alternativa delle due date per i trimestri precedenti. Tale circolare — come è noto — non pervenne ad alcuni uffici giudiziari.

L'articolo unico della legge 18 dicembre 1964, n. 1405, non sembra abbia risolto le situazioni di incertezza che si erano determinate. Anzitutto appare chiaro che la legge non ha fissato il criterio del riferimento cronologico della data di appartenenza al trimestre sorteggiato; che la norma non ha inteso innovare al sistema preesistente, come risulta dal testuale rinvio agli articoli 15 e 29 della legge del 1963, n. 1. La legge ha voluto solo consentire la sanatoria, senza occuparsi delle irregolarità e delle loro cause. Essa, difatti, non dice quali siano o possano essere queste irregolarità, ed il relativo problema interpretativo non risulta neppure affrontato.

La situazione di incertezza, quindi, esistente a seguito della emanazione della legge

n. 1 del 1963 non può dirsi superata con la emanazione della legge n. 1405, perché questa, non occupandosi del problema interpretativo che la prima aveva posto, lasciò permanere quella situazione di incertezza, anche se ritenne di doverla superare, accordandone la sanatoria.

È conseguente, quindi, ammettere che la conoscenza della legge n. 1405 del 1964 non giovava al fine di risolvere il *quid juris* che si presentava nello scrutinio del 1965. Le situazioni verificatesi nel 1964, pertanto, sono identiche a quelle verificatesi nel 1965 per grado e qualità, ed unica è l'esigenza politico-sociale da appagare.

Il richiamo degli articoli 15 e 29 della legge n. 1 del 1963 induce, poi, a serie perplessità se si considera che queste norme, secondo la prassi ufficiale adottata in precedenza, in base ad una interpretazione ispirata al principio della totalità e del coordinamento con le norme del codice di rito, esprimono il criterio della rilevanza alternativa delle due date e non già quella della rilevanza esclusiva della data di pubblicazione. Pertanto, da quel rinvio non può ritenersi affermato, con la entrata in vigore della legge del 1964, il principio della rilevanza esclusiva della data di pubblicazione ma, se mai, il principio opposto.

Se si considera, infine, che le irregolarità cui si riferisce la legge del 1964 possono essere le più varie (indicazione di decisioni di giurisdizioni tributarie di cui fanno parte magistrati ordinari; indicazione di lavori giudiziari diversi dalle sentenze; indicazioni di decisioni arbitrali previste da leggi speciali; indicazioni di decisioni di giurisdizioni speciali, eccetera), che non si identificano con il problema dei riferimenti cronologici di appartenenza dei lavori giudiziari ai trimestri sorteggiati, si deve trarre l'ulteriore conferma che la legge del 1964 non era neppure indicativa del principio di diritto, regolatore della fattispecie, che resta sempre quello incerto e controverso, desumibile dalle disposizioni della legge del 1963.

Si può, pertanto, affermare che la legge del 1964 non ha risolto il problema interpretativo posto dalla legge del 1963; che la situazione di incertezza interpretativa preesistente si è mantenuta nonostante la entrata in vigore della legge del 1964; che le ragioni politico-sociali che hanno indotto il legislatore ad intervenire per le più svariate irregolarità verificatesi negli scrutini del 1962 e 1963 sono immutate e persistono per gli scrutini del 1964 e 1965.

La legge 18 dicembre 1964 è entrata in vigore il 14 gennaio 1965. Il decreto che indisse lo scrutinio del 1965 è del 15 gennaio 1965. Il termine per la presentazione delle domande cominciò a decorrere dal 31 gennaio 1965 (data di pubblicazione del decreto). Pertanto, il tempo a disposizione degli interessati per prendere conoscenza della legge fu di sedici giorni. Ora è noto che anche le pubblicazioni ufficiali impiegano un periodo di diverse settimane, a volte, per pervenire alla periferia. Pertanto, la situazione di incertezza sarebbe rimasta immutata, pure se la legge del 1964 avesse risolto il problema interpretativo.

La circolare 11 dicembre 1965, n. 2450, che riguarda lo scrutinio 1965, non è mai pervenuta ad alcuni uffici giudiziari, come risulta da documenti ufficiali ed è stata pubblicata nel *Notiziario* del Consiglio superiore della magistratura del 1° aprile 1965, quando già erano decorsi i termini di presentazione delle domande.

Non si tratta, pertanto, di attribuire privilegi, che non vengono chiesti. Si tratta, invece, di stabilire se, alla stregua del principio costituzionale della gerarchia delle fonti, sia compatibile con il principio stesso innovare l'ordinamento preesistente attraverso una circolare; ovverosia l'esigenza di certezza del diritto consente che, in una dibattuta e quanto mai controversa interpretazione di norme di legge, sia possibile assumere una restrittiva interpretazione, attraverso circolari non portate a conoscenza degli interessati, o almeno, di una parte di essi?

Si tratta di stabilire, alla stregua del principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della eguaglianza di diritti nell'accesso alle pubbliche funzioni, della imparzialità della pubblica amministrazione, se sia possibile, a causa della mancata ricezione di una circolare, da parte dell'ufficio cui appartengono, precludere a taluni magistrati la partecipazione allo scrutinio, ammettendola, per contro, per altri, appartenenti ad altri uffici ai quali pervenne.

Si tratta, cioè, di stabilire se codesta materia richieda o meno l'intervento del legislatore.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Ribadisco il parere favorevole alla proposta di legge n. 2470 per le stesse ragioni che sono state esposte nella precedente discussione.

A mio avviso, quando la legge 4 gennaio 1963, n. 1, parla di lavori redatti in questo periodo non intende riferirsi alle sentenze depositate nel periodo stesso.

A questo va aggiunto che quando approvammo la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, non fu sollevato il problema degli scrutini indetti per l'anno 1964 ma, in effetti, a quella data già le domande di partecipazione allo scrutinio per il 1964 erano state presentate per cui deve esserci stato un errore tecnico.

Per quanto riguarda l'emendamento dei deputati Pellegrino e Cacciatore volto alla estensione del disposto della attuale proposta di legge anche agli scrutini indetti per l'anno 1965, debbo riconoscere che possono sussistere motivi validi a favore di tale estensione, ma spero che non occorra una sanatoria per gli scrutini indetti nel 1965, in quanto confido che la proposta di legge Breganze, attualmente in discussione al Senato, sia approvata rapidamente e, ovviamente, lo scrutinio non debba più espletarsi.

Se, invece, la proposta di legge Breganze dovesse eventualmente essere ritrasmessa con modifiche alla Camera con conseguente prolungamento dell'*iter*, in teoria, potrebbe essere presentato un nuovo progetto di legge per gli scrutini indetti nel 1965.

Ritengo che occorra accellerare l'approvazione di questa proposta di legge che, veramente, risponde a delle esigenze di giustizia in quanto si verificherebbe una disparità di trattamento tra candidati che avevano già presentato la domanda di partecipazione allo scrutinio, dei quali, per alcuni, era urgente la definizione della loro posizione e furono compresi nella legge, mentre altri non se ne preoccuparono e rimasero esclusi.

Pertanto, mentre ribadisco il parere favorevole al testo della proposta Valiante, mi dichiaro contrario alla estensione proposta dal deputato Pellegrino almeno per il momento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1405 si applicano anche agli scrutini indetti per l'anno 1964 ».

Pur trattandosi di articolo unico lo pongo in votazione in quanto è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

I deputati Pellegrino e Cacciatore propongono di aggiungere alla fine dell'articolo unico le parole « e 1965 ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutini segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Valiante: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 » (2470):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Bernetic Maria, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, De Florio, Dell'Andro, De Mita, Fortuna, Mariconda, Jotti Leonilde, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Riccio, Spagnoli, Tenaglia, Valiante, Zappa e Zoboli.

È in congedo:

Cavallaro Francesco.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO